



PROCESSO VERBALE DI DELIBERAZIONE
DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 74 DEL 30/07/2026

a oggetto: INTERVENTO DI EDILIZIA PRODUTTIVA IN VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE. DITTA BRUSA F.LLI S.N.C. PRESA D'ATTO NON ESECUZIONE DELLE OPERE E DICHIARAZIONE DI DECADENZA DELLA VARIANTE URBANISTICA APPROVATA CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 84 DEL 28/10/2019.

Oggi 30 luglio 2026, dalle ore 19:00 circa, presso la sede municipale, si è riunito il consiglio comunale di Jesolo, con la presenza dei componenti che seguono:

		Presente
1)	CHRISTOFER DE ZOTTI	1) SÌ
2)	ANDREA TOMEI	2) SÌ
3)	MANUEL URBAN	3) SÌ
4)	MARCO MASTRASCUSA	4) SÌ
5)	NICOLETTA BUSANEL	5) SÌ
6)	IVANO MOLIN	6) SÌ
7)	LORENZO PASINI	7) SÌ
8)	ALESSANDRA PASQUAL	8) NO
9)	ELISA CASELLATO	9) SÌ
10)	MOIRA MONTAGNER	10) NO
11)	ANDREA PASIAN	11) SÌ
12)	RENATO MARTIN	12) NO
13)	DANIELE BISON	13) SÌ
14)	VINCENZO SANSALONE	14) NO
15)	VALERIO ZOGGIA	15) SÌ
16)	FABIO VISENTIN	16) NO
17)	DANIELA DONADELLO	17) SÌ

Presiede ANDREA TOMEI – presidente del consiglio comunale.

Partecipa MASSIMO PEDRON – segretario comunale.

Il presidente, constatato che il collegio è costituito in numero legale, dà inizio alla trattazione dell'argomento in oggetto indicato.

OGGETTO: INTERVENTO DI EDILIZIA PRODUTTIVA IN VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE. DITTA BRUSA F.LLI S.N.C. PRESA D'ATTO NON ESECUZIONE DELLE OPERE E DICHIARAZIONE DI DECADENZA DELLA VARIANTE URBANISTICA APPROVATA CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 84 DEL 28/10/2019.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITI gli interventi, così come riportati nel supporto magnetico, depositato agli atti dell'ufficio Segreteria Generale ai sensi dell'art. 62, comma 3, del vigente regolamento per il funzionamento del consiglio comunale.

Durante la trattazione del punto entra la consigliera Montagner. Risultano pertanto presenti n. 13 (tredici) consiglieri.

MESSA ai voti con il sistema di rilevazione elettronica la proposta di deliberazione a oggetto: "INTERVENTO DI EDILIZIA PRODUTTIVA IN VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE. DITTA BRUSA F.LLI S.N.C. PRESA D'ATTO NON ESECUZIONE DELLE OPERE E DICHIARAZIONE DI DECADENZA DELLA VARIANTE URBANISTICA APPROVATA CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 84 DEL 28/10/2019.", si evidenzia il seguente esito:

presenti: **n. 13** (tredici) Christofer De Zotti, Andrea Tomei, Manuel Urban, Marco Mastrascusa, Nicoletta Busanel, Ivano Molin, Lorenzo Pasini, Elisa Casellato, Moira Montagner, Andrea Pasian, Daniele Bison, Valerio Zoggia, Daniela Donadello;

assenti: **n. 4** (quattro) Alessandra Pasqual, Renato Martin, Vincenzo Sansalone, Fabio Visentin;

votanti: **n. 13** (tredici) Christofer De Zotti, Andrea Tomei, Manuel Urban, Marco Mastrascusa, Nicoletta Busanel, Ivano Molin, Lorenzo Pasini, Elisa Casellato, Moira Montagner, Andrea Pasian, Daniele Bison, Valerio Zoggia, Daniela Donadello.

favorevoli: **n. 13** (tredici)

contrari: **nessuno**

astenuti: **nessuno**

VISTA la proposta di deliberazione n. 2026/60 del 14/07/2026 a oggetto: "INTERVENTO DI EDILIZIA PRODUTTIVA IN VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE. DITTA BRUSA F.LLI S.N.C. PRESA D'ATTO NON ESECUZIONE DELLE OPERE E DICHIARAZIONE DI DECADENZA DELLA VARIANTE URBANISTICA APPROVATA CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 84 DEL 28/10/2019." e ritenutala meritevole di approvazione per le motivazioni ivi riportate.

DATO ATTO del parere espresso dalla III commissione consiliare nella seduta del 23.7.2026, con esito favorevole.

VISTI gli artt. 42, 48, 107, d.lgs. 18.8.2000, n. 267 e rilevato che nel caso di specie la competenza risulta ascrivibile al consiglio comunale.

VISTI i pareri resi ai sensi degli artt. 49 e 147-bis, comma 1, del d.lgs. 18.8.2000, n. 267.

VISTO l'esito della votazione come sopra specificata.

DELIBERA

1. di approvare integralmente la proposta di deliberazione n. 2026/60 del 14/07/2026 a oggetto: “INTERVENTO DI EDILIZIA PRODUTTIVA IN VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE. DITTA BRUSA F.LLI S.N.C. PRESA D'ATTO NON ESECUZIONE DELLE OPERE E DICHIARAZIONE DI DECADENZA DELLA VARIANTE URBANISTICA APPROVATA CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 84 DEL 28/10/2019.”, come qui sotto riportata, la quale costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera;
2. di dare atto che tutti gli atti conseguenti e necessari per dare attuazione alla presente delibera saranno posti in essere dal dirigente del settore gestione del territorio e attività produttive.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

la pianificazione urbanistica comunale in esecuzione della Legge regionale n. 11/2004 si esplica mediante il Piano regolatore comunale, che si articola in disposizioni strutturali, contenute nel Piano di Assetto del Territorio “P.A.T.”, ed in disposizioni operative, contenute nel Piano degli Interventi “P.I.”;

il comune di Jesolo in applicazione della sopracitata disciplina urbanistica regionale si è dotato di:

- P.A.T., approvato in conferenza dei servizi del 4.3.2020, ratificato con delibera di giunta regionale n. 368 del 24.3.2020 pubblicata nel B.U.R. Veneto n. 49 del 10.4.2020;
- P.I., di cui alla variante generale n. 14 al P.I. approvata con delibera del consiglio comunale n. 45 del 23.4.2025, convalidata con delibera del consiglio comunale n. 68/2025, e alle successive seguenti varianti tematiche:
 - variante n. 16 al P.I. approvata con delibera di consiglio comunale n. 16 del 26.2.2026;
 - variante n. 18 al P.I. approvata con delibera di consiglio comunale n. 74 del 26.6.2025;
 - variante n. 19 al P.I. approvata con delibera di consiglio comunale n. 83 del 24.7.2025;
 - variante n. 20 al P.I. approvata con delibera di consiglio comunale n. 82 del 24.7.2025;
 - variante n. 21 al P.I. approvata con delibera di consiglio comunale n. 7 del 29.1.2026;
 - variante n. 22 al P.I. approvata con delibera di consiglio comunale n. 58 del 30.6.2026;

PREMESSO altresì che:

- l'impresa Brusa F.Lli s.n.c., avvalendosi di un procuratore espressamente incaricato, in data 30.3.2017 ha depositato sul portale nazionale telematico www.impresainungiorno.gov.it l'istanza identificata con il protocollo SUAP n. 00750140279-28032017-1216, che è stata acquisita dal comune di Jesolo con i prott. n. 2017/20837, 2017/20838, 2017/20839 e 2017/20841 del 3.4.2017;
- con la suddetta istanza, l'impresa Brusa F.Lli s.n.c. ha chiesto il permesso alla realizzazione di un intervento di edilizia produttiva in variante allo strumento urbanistico generale, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 55/2012;
- il progetto in questione prevede lo spostamento e l'ampliamento dell'attività di autofficina e rivendita automobili, di cui è titolare la stessa ditta Brusa F.Lli s.n.c., dall'attuale sede in via Vicenza a via Aleardi/via Arno;
- a compensazione del maggior valore generato dall'intervento in oggetto, ai sensi dell'art. 16, comma 4, lettera d) ter del D.P.R. n. 380/2001, il progetto prevede la realizzazione di un percorso ciclo-pedonale lungo via Aleardi, in zona Piano degli insediamenti Produttivi del Lido, quale opera pubblica, concordato con l'Amministrazione Comunale, nonché la messa in sicurezza dell'attraversamento pedonale esistente lungo la SP 42 Jesolana.

ATTESO che:

- l'art. 8, comma 1, del D.P.R. n. 160/2010 dispone che “*Nei comuni in cui lo strumento urbanistico non individua aree destinate all'insediamento di impianti produttivi o individua aree insufficienti, fatta salva l'applicazione della relativa disciplina regionale, l'interessato può richiedere al responsabile del SUAP la convocazione della conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e alle altre normative di settore, in seduta pubblica. Qualora l'esito della conferenza di*

servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, ove sussista l'assenso della Regione espresso in quella sede, il verbale è trasmesso al Sindaco ovvero al Presidente del Consiglio Comunale, ove esistente, che lo sottopone alla votazione del Consiglio nella prima seduta utile. [...]”;

- l'art. 4, comma 1, della L.R. n. 55/2012 dispone che *“Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, qualora il progetto relativo agli impianti produttivi non risulti conforme allo strumento urbanistico generale si applica, l'articolo 8 del DPR 160/2010, integrato dalle disposizioni del presente articolo.”;*
- l'art. 4, comma 5, della L.R. n. 55/2012 dispone che: *“La determinazione della conferenza di servizi relativa alla variazione dello strumento urbanistico generale e tutti i documenti allegati, comprensivi del progetto completo in ogni suo elemento, sono depositati presso la segreteria del comune per dieci giorni. Dell'avvenuto deposito è dato avviso sull'albo pretorio e nel sito internet del comune, il quale può attuare ogni altra forma di divulgazione ritenuta opportuna; entro i successivi venti giorni chiunque può presentare osservazioni.”*

DATO ATTO che:

- la conferenza di servizi, indetta dal responsabile SUAP secondo le disposizioni dell'art. 4, comma 2, della L.R. n. 55/2012, si è conclusa positivamente con prescrizioni, come attestato dalla determinazione n. 2019/1163 del 12.8.2019 adottata dal dirigente del settore attività produttive e tributi, responsabile del SUAP;
- il consiglio comunale con provvedimento n. 84 in data 28.10.2019 avente ad oggetto *“Intervento di edilizia produttiva in variante allo strumento urbanistico generale ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 55/2012, ditta Brusa f.lli s.n.c.”* ha approvato il progetto edilizio proposto dall'impresa Brusa F.lli s.n.c. per lo spostamento e l'ampliamento dell'attività di autofficina e rivendita automobili in via Aleardi/via Arno, con cambio d'uso della zona *“C2.2 “Zona di nuova espansione residenziale” a “D1.2. x (Speciale) individuata al foglio 73 mappali nn. 1024, 1026, 1028, 1065;*
- per la realizzazione dell'intervento la ditta ha sottoscritto la convenzione con il Comune giusto atto rep. n. 21355, racc. n. 15235 del 4.8.2020 del notaio dott. Angelo Sergio Vianello di San Donà di Piave (VE) impegnandosi alla realizzazione di un percorso ciclo-pedonale lungo via Aleardi, del Piano degli Insediamenti Produttivi del Lido, quale opera pubblica, nonché la messa in sicurezza dell'attraversamento pedonale esistente lungo la SP 42 Jesolana;
- con provvedimento n. T/2020/6022 in data 4.3.2020 è stato rilasciato il permesso di costruire avente ad oggetto: *“l'installazione di n. 2 portali per l'illuminazione dell'attraversamento pedonale esistente al Km. 17+065 della S.P. n. 42, al tombinamento di un tratto della canaletta irrigua Caserma, alla realizzazione di pista ciclopeditone in corrispondenza della proprietà demaniale del canale tombato Caserma, alla realizzazione di una passerella ciclopeditone a sbalzo sul canale Pazienti, alla realizzazione di pista ciclopeditone in corrispondenza della proprietà demaniale del canale tombato Caserma e alla demolizione e ricostruzione della recinzione perimetrale all'area di pertinenza dell'impianto irriguo “Caserma””,* di cui alla pratica n. 2017/33;
- con provvedimento n. T/2020/6041 in data 24.4.2020 è stato rilasciato il permesso di costruire avente ad oggetto: *“nuova costruzione edificio ad uso commerciale e artigianale di servizio in deroga al P.R.G. ai sensi della l.r. 55/12 art. 4”*, di cui alla pratica n. 2017/386.

PRECISATO che la convenzione urbanistica in premessa, nella quale sono definiti modalità e criteri di intervento, prevede all'art. 9 l'impegno per la ditta ad eseguire le seguenti opere di urbanizzazione a titolo di contributo straordinario ai sensi dell'art. 16, comma 4 del D.P.R. n. 380/2001:

- messa in sicurezza dell'attraversamento pedonale sulla S.P. 42 *“Jesolana”*, in prossimità della rotatoria con Via Aleardi;
- formazione di un percorso ciclo-pedonale lungo via Aleardi nel Piano degli Insediamenti Produttivi del Lido, dalla S.P. 42 *“Jesolana”* a Via Cristofori.

CONSIDERATO che

- con istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive n. 00750140279-22032021-0959, assunta al protocollo n. GE/2021/20634 del 22.3.2021, è stato comunicato l'inizio dei lavori di cui al permesso di costruire n. T/2020/6022 del 4.3.2020, con decorrenza degli stessi dal 22.3.2021, successivamente integrato al prot. n. SUPRO 0109168/31-03-2021, assunto al prot. n. GE/2021/23319 del 31.3.2021 relativo alle opere pubbliche da realizzare quale beneficio pubblico;
- con istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive n. 00750140279-22032021-1052, assunta al protocollo n. GE/2021/20632 del 22.3.2021, è stato comunicato l'inizio dei lavori di cui al

permesso di costruire n. T/2020/6041 del 24.4.2020, con decorrenza degli stessi dal 22.3.2021, relativo al nuovo fabbricato;

- con successive istanze prot. n. GE/2024/5023 e GE/2024/5022 del 19.1.2024, la ditta ha richiesto proroga di ultimazione dei lavori per entrambi i titoli edilizi ai sensi della legge n. 51/2022, posticipando la fine dei lavori al 22.3.2026.

VERIFICATO che la ditta Brusa F.lli s.n.c.:

- ha versato interamente l'importo del contributo di costruzione dovuto per la realizzazione delle opere in area privata pari ad € 16.863,31;
- ha versato l'importo, quale monetizzazione degli standard urbanistici relativi ai parcheggi necessari a soddisfare le dotazioni territoriali conseguenti al cambio di destinazione delle aree private, pari ad € 6.784.40;
- ha stipulato con la Bene Assicurazioni S.p.A. polizza fidejussoria n. 10023510000029 del 7.8.2020 a garanzia dell'importo di € 56.649,68 relativo alle opere pubbliche da realizzare quale beneficio pubblico.

RICHIAMATE:

- la nota prot. n. GE/2026/31800 del 30.4.2026 con cui la ditta Brusa F.lli s.n.c. ha presentato istanza di recesso dal permesso di costruire n. T/2020/6041 del 24.4.2020 e richiesta di archiviazione della pratica n. 2017/386, comunicando contestualmente la non realizzazione di nessuna delle opere previste, esplicitando le relative motivazioni e richiedendo la restituzione delle somme versate nonché allegando relazione tecnica asseverata e documentazione fotografica a firma del progettista e direttore dei lavori;
- la nota prot. n. GE/2026/31821 del 30.4.2026 con cui la ditta Brusa F.lli s.n.c. ha presentato istanza di recesso dal permesso di costruire n. T/2020/6022 del 4.3.2020 e richiesta di archiviazione della pratica n. 2017/33, comunicando contestualmente la non realizzazione di nessuna delle opere previste, esplicitando le relative motivazioni e richiedendo la restituzione delle somme versate nonché allegando relazione tecnica asseverata e documentazione fotografica a firma del progettista e direttore dei lavori.
- la nota prot. n. GE/2026/43962 del 11.10.2026 con cui la ditta Brusa F.lli s.n.c. ha richiesto la documentazione utile al fine di procedere con il versamento dell'importo di € 56.649,68 relativo alle opere pubbliche, da realizzare quale beneficio pubblico, previste dall'art. 9 della convenzione urbanistica, il cui versamento è stato effettuato e comunicato con nota acquisita al prot. n. GE/2026/47277 del 23.6.2026;
- la nota prot. n. GE/2026/49920 del 02/07/2026 con cui è stata svincolata la polizza fidejussoria n. 10023510000029 del 07/08/2020 sottoscritta con la Bene Assicurazioni S.p.A.

VISTI:

- l'art. 4, comma 7, della legge regionale n. 55/2012 che prevede: *“La variante decade ad ogni effetto ove i lavori non vengano iniziati entro sedici mesi dalla sua pubblicazione, salvo eventuale proroga, concessa con provvedimento motivato del consiglio comunale per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del richiedente l'intervento”*;
- la circolare regionale n. 1 del 20/01/2015, che fornisce note esplicative e applicative sulla legge regionale n. 55/2012, in commento all'art.4 della legge regionale stessa prevede che: *“In caso di decadenza, invece, il Consiglio comunale, con proprio provvedimento, deve prenderne atto. L'avvenuta decadenza della variante per mancato inizio dei lavori entro il termine normativamente previsto comporta il ritorno dell'area alla previgente disciplina urbanistica. In tale caso si ritiene che il provvedimento debba essere pubblicato ai fini della conoscenza”*.

ATTESO che:

- l'art. 8 *“Raccordi procedurali con strumenti urbanistici”* del Decreto del Presidente della Repubblica n. 160/2010 il quale prevede un procedimento di carattere eccezionale e derogatorio approvando il progetto edilizio attraverso l'istituto della conferenza di servizi, attivato dal privato finalizzato ad assicurare la permanenza delle attività economiche nel territorio;
- detta disciplina ha efficacia definitiva nel quadro dell'ordinamento urbanistico, modificando lo strumento urbanistico generale e, una volta ratificata dal Consiglio comunale, diventa vincolante per il progetto e per l'attività produttiva;
- non esiste nella norma né nella prassi amministrativa un diritto soggettivo del privato a recedere dalla variante approvata;

- una successiva modifica al Piano degli Interventi deve seguire i procedimenti urbanistici previsti dalla legge regionale 11/2004, non potendo seguire un mero recesso del privato.

VISTA la comunicazione a firma della ditta intestataria e le relazioni asseverate a firma del progettista e direttore dei lavori succitate, dalle quali emerge la non esecuzione delle opere in ambito privato e quelle pubbliche collegate alla variante urbanistica.

ACCERTATO che l'intervento edilizio oggetto di variante urbanistica non è stato attuato e le opere pubbliche da realizzare quale beneficio pubblico non sono state realizzate, come dalle seguenti dichiarazioni di decadenza dei permessi di costruire per mancato effettivo inizio dei lavori ai sensi dell'articolo 15 del D.p.R. 380/2001:

- comunicazione prot. n. GE/2026/52560 del 13/07/2026 relativa al permesso di costruire n. T/2020/6022 del 04/03/2020;
- comunicazione prot. n. GE/2026/52778 del 14/07/2026 relativa al permesso di costruire n. T/2020/6041 del 24/04/2020.

RITENUTO:

- di accogliere la richiesta della ditta Brusa f.lli srl di recesso dalla variante urbanistica approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 28.10.2019, la quale risulta individuata sia cartograficamente sull'elaborato 13.1.6a e dagli articoli 42 e 72 delle NTO del Piano degli Interventi;
- di dichiarare la decadenza della variante urbanistica approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 28.10.2019, a fronte della dichiarazione di decadenza dei permessi di costruire, quali presupposto fondante della medesima variante.
- di demandare la rizonizzazione dell'area a successiva modifica al Piano degli Interventi secondo i procedimenti urbanistici previsti dalla legge regionale 11/2004.

DATO ATTO che ai fini dell'efficacia dell'atto, la presente deliberazione viene pubblicata nel sito "Amministrazione trasparente" – apposita sezione ai sensi dell'art. 39, commi 1, lett. a) e 3 del d.lgs. n. 33 del 14.3.2013 come modificato dal d.lgs. n. 97 del 25.5.2016;

DATO ATTO che la presente proposta comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria del bilancio 2026-2028 in quanto:

- l'importo relativo al contributo di costruzione, di cui all'articolo 16 del D.P.R. 380/2001, pari a € 16.863,31, sarà oggetto di restituzione per mancata realizzazione dell'intervento edilizio;
- con accertamento d'entrata n.42/2026 è stata accertata la somma di 56.649,68 quale contributo straordinario ai sensi dell'art 16, comma 4, lett. d-ter) del D.P.R. 380/2001, al capitolo di entrata del bilancio 2026-2028, esercizio finanziario 2026, al capitolo 3160/1 "altri trasferimenti di capitale da imprese per contributo straordinario da perequazione urbanistica".

PROPONE L'APPROVAZIONE DELLA PRESENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

1. di richiamare integralmente, a ogni effetto di legge – compreso l'obbligo motivazionale di cui alla legge n. 241/1990 – le premesse di questo atto, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di prendere atto della dichiarazione di decadenza dei titoli edilizi n. T/2020/6022 del 4.3.2020 e n. T/2020/6041 in data 24.4.2020 per mancata esecuzione delle opere nei termini stabiliti, come attestato dalle relazioni tecniche asseverate e relative documentazioni fotografiche a firma del progettista e direttore dei lavori, prodotte con note acquisite ai prot. nn. GE/2026/31800 e GE/2026/31821 del 30.4.2026 attestanti la non realizzazione delle opere pubbliche e dell'edificio ad uso commerciale e artigianale di servizio;
3. di dichiarare decaduta la variante approvata con deliberazione di consiglio comunale n. 84 del 28.10.2019 con cui le aree private identificate al Fg.73 mapp.li nn. 1024, 1026, 1028, 1065 sono state variate da Z.T.O. C2.2 a Z.T.O. D1.2 Speciale;

4. di stabilire che le aree in proprietà privata, saranno oggetto di rizonizzazione in occasione di una futura variante allo strumento urbanistico vigente così come il conseguente aggiornamento cartografico del Piano degli interventi.
5. di stabilire lo scioglimento della convenzione sottoscritta in data 4.8.2020 rep. n. 21355, racc. n. 15235 a firma del notaio dott. Angelo Sergio Vianello di San Donà di Piave (VE);
6. di prendere atto che per quanto riguarda la non realizzazione dell'edificio ad uso commerciale e artigianale di servizio, per le quali è stato versato un contributo di costruzione pari ad € 16.863,31, lo stesso sarà restituito su richiesta dell'avente titolo in applicazione dell'art. 8, comma 1, del Regolamento di applicazione del contributo di costruzione;
7. di prendere atto che, per quanto riguarda l'importo di € 6.784.40 versato quale monetizzazione degli standard urbanistici relativi ai parcheggi conseguenti al cambio di destinazione delle aree private, in applicazione dell'art. 8, comma 7, del Regolamento di applicazione del contributo di costruzione, lo stesso non può essere oggetto di restituzione in quanto l'area ha beneficiato della variante urbanistica e l'inadempienza sia imputabile alla ditta intestataria;
8. di prendere atto che per quanto riguarda la non realizzazione delle opere pubbliche collegate alla variante urbanistica è stato accertato l'importo relativo, pari ad € 56.649,68, con versamento effettuato e comunicato con nota acquisita al prot. n. GE/2026/47277 del 23.6.2026;
9. di dare mandato al dirigente del settore gestione del territorio e attività produttive affinché predisponga tutti gli atti conseguenti a dare attuazione a quanto sopra;
10. di trasmettere copia del presente atto alla Città Metropolitana di Venezia e al Consorzio di Bonifica Veneto Orientale quali enti coinvolti dalle opere pubbliche collegate alla variante urbanistica affinché siano edotti della non realizzazione attuale e futura delle opere a suo tempo approvate e sulle quali hanno emesso i relativi pareri di competenza;
11. di dare atto che il presente provvedimento dovrà essere pubblicato all'albo pretorio ai fini della sua conoscenza;
12. di dichiarare, la presente, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267 del 18.8.2000, in quanto è necessario, quanto prima, dare atto della decadenza della variante urbanistica approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 28.10.2019, nonché dell'annullamento degli impegni di parte privata collegati alla variazione urbanistica a suo tempo concessa per i quali si è provveduto all'incasso dell'importo dovuto quale mancato adempimento agli obblighi contrattuali, di cui alla convenzione urbanistica sottoscritta, da parte della ditta intestataria.

Il dirigente del settore
gestione del territorio e attività produttive
arch. Alessandra Pernechele

SUCCESSIVAMENTE, messa ai voti con il sistema di rilevazione elettronica la proposta di immediata eseguibilità della deliberazione a oggetto: "INTERVENTO DI EDILIZIA PRODUTTIVA IN VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE. DITTA BRUSA F.LLI S.N.C. PRESA D'ATTO NON ESECUZIONE DELLE OPERE E DICHIARAZIONE DI DECADENZA DELLA VARIANTE URBANISTICA APPROVATA CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 84 DEL 28/10/2019.", si evidenzia il seguente esito:

presenti: **n. 13** (tredici)

Christofer De Zotti, Andrea Tomei, Manuel Urban, Marco Mastrascusa,
Nicoletta Busanel, Ivano Molin, Lorenzo Pasini, Elisa Casellato, Moira

Montagner, Andrea Pasian, Daniele Bison, Valerio Zoggia, Daniela Donadello;

assenti: **n. 4** (quattro)

Alessandra Pasqual, Renato Martin, Vincenzo Sansalone, Fabio Visentin;

votanti: **n. 13** (tredici)

Christofer De Zotti, Andrea Tomei, Manuel Urban, Marco Mastrascusa, Nicoletta Busanel, Ivano Molin, Lorenzo Pasini, Elisa Casellato, Moira Montagner, Andrea Pasian, Daniele Bison, Valerio Zoggia, Daniela Donadello.

favorevoli: **n. 13** (tredici)

contrari: **nessuno**

astenuti: **nessuno**

Il presidente, constatato l'esito della votazione, proclama approvata la proposta di immediata eseguibilità della delibera ai sensi dell'art. 134, comma 4, d.lgs. 18.8.2000, n. 267, data l'urgenza come motivata nella proposta di deliberazione.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue.

Il presidente
ANDREA TOMEI

Il Segretario comunale
MASSIMO PEDRON

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs. 7.3.2005, n. 82; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.